



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
libero Consorzio comunale

Ufficio di Staff del Segretario Generale
Ufficio anticorruzione

PROT.0021525

RAGUSA 5 GIU.2015

Trasmessa solo via e-mail

AI SIGG.RI DIRIGENTI

Dott. Salvino Buonmestieri
Ing. Vincenzo Corallo
Dott. Raffaele Falconieri
Dott.ssa Lucida Locastro
Ing. Salvatore Maucieri
Avv Salvatore Mezzasalma
Ing. Carlo Sinatra

E.pc. **AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
Dr Dario Cartabellotta

LORO SEDI

Oggetto: Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (G.U. 30 maggio 2015, n. 124)

Dopo una lunga “gestazione” parlamentare, è stata pubblicata la Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.”

La legge si suddivide in due capi:

- **Capo I - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.**
- **Capo II - Disposizioni penali in materia di società e consorzi**

Per gli aspetti di immediata refluenza sul piano amministrativo, a parte le disposizioni del capo II e quelle del Capo I (*1. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, Art. 2. Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, Art. 3. Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in*

materia di concussione, Art. 4. Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria, Art. 5. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere, Art. 6. Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione¹), vanno segnalate le novità in materia di modifiche alla legge 190/2012.

Infatti, l'art. 8 prevede:

Art. 8. Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».*

3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente: *«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».*

Ne consegue che i commi dell'art. 1 della L. 190/2012 modificati dalla predetta L. 69/2015, risultano come di seguito coordinati e integrati:

“L. 190/2012, art. 1 comma 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;*
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);*
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;*
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;*

¹ In sostanza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, è previsto l'obbligo di informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione da parte del pubblico ministero, che deve dare notizia dell'imputazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi presieduta da Raffaele Cantone.

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (fra cui: Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B, Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B);

(lettera introdotta dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2015)

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

L. 190/2012, art. 1 “Comma 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. **Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2.** Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. ...
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)

L. 190/2012, art. 1 “comma 32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015).

Quindi, l'articolo 8 attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il c.d. Codice degli appalti (es. i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi).

Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate).

Da ultimo, obblighi informativi all'ANAC sono previsti da parte dei giudici amministrativi. Infatti è stato introdotto il surriportato nuovo comma 32-bis all'articolo 1 della citata legge 190, il quale prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (D.Lgs. 104/2010), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza².

Naturalmente, si rimane in attesa che ANAC intervenga con comunicati e deliberazioni applicative per gli aspetti attinenti l'operato delle PP.AA.

Cordialmente

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr Ignazio Baglieri

² In particolare, il riferimento al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello Codice.